

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28473 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 29/11/2017

### **ORDINANZA**

sul ricorso 25439-2016 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
n.2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE  
CRISCUOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE  
GUADAGNI, GIOVANNI DELLA CORTE;

**- ricorrente -**

**contro**

S.C.p.a. ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1262/2016 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 31/03/2016;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO  
SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Rilevato che:

il                    ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1262/16 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 29.3.2016 e depositata il successivo 31.3.2016;

l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

la copia analogica della sentenza prodotta dal ricorrente presenta un'attestazione di conformità all'originale informatico che risulta priva della sottoscrizione autografa del difensore, richiesta dall'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito -con modificazioni- nella l. n. 114/2014 (cfr. Cass. n. 7443/2017 nonché Cass. n. 17450/2017, secondo la quale «in ogni caso, il procuratore [...] è tenuto ad attestare la conformità all'originale digitale dei documenti prodotti in formato analogico», con la precisazione che, non essendo operative nel giudizio di cassazione «le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all'attestazione cartacea depositata presso la cancelleria della Corte deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale»);

ciò comporta l'inidoneità della copia depositata a tener luogo della copia autentica prevista dall'art. 369, co. 2, n. 2) cod. proc. civ. e -conseguentemente- l'improcedibilità del ricorso;

va escluso, peraltro, che la circostanza che la sentenza sia stata trasmessa al difensore, a mezzo PEC, dalla Cancelleria della Corte di Appello possa equivalere ad attestazione di autenticità, esonerando il difensore dall'onere di attestazione

(autografa) della conformità del documento all'originale digitale;

• in difetto di attività difensiva da parte dell'intimata, non deve provvedersi sulle spese di lite;

• trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.


P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 12.10.2017

Il Presidente



REPRODOTTO IN AUTOGRAFA